

Avv. PAOLO GIANFELICE

NOTAIO

Viale Matteucci n. 1/b - 02100 RIETI

Telefono 0746.205258 - 258107

Fax 0746.270730

Cod. Fisc. GNF PLA 61012 H282K

P. IVA 00840630678

Repertorio n. 17110

Raccolta n. 10789

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL

"GRUPPO DI VOLONTARIATO IL SAMARITANO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Dicembre, in Rieti, alla Via del Terminillo n. 63/a, presso la "Casa Buon Pastore" della Diocesi di Rieti, alle ore diciotto e minuti trenta (18.30).

A di 21 Dicembre 2020

Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, con ufficio al Viale Matteucci n. 1/b, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente la Signora:

= SANTORO Simona, nata a Terni il 20 giugno 1968 e domiciliata per la carica, ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente verbale, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante del "GRUPPO DI VOLONTARIATO IL SAMARITANO", con sede in Rieti, Piazza G. Oberdan n. 18, codice fiscale 90021990578, costituito con scrittura privata in data 12 marzo 1992, registrata a Rieti il 6 aprile 1992 al n. 45 Mod. 71/E, Serie Atti Privati vol. n. 99, iscritto nel Registro Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione II Servizi Sociali, con decreto n. 1799 del 12 agosto 1994 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ai sensi della LL.RR. del 28 giugno 1993 n. 29 e del 23 maggio 1996 n. 18.

La comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla assemblea straordinaria della detta Associazione, convocata in questo giorno, alle ore 17 (diciassette) e minuti 30 (trenta) in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta con le stesse modalità, in prima convocazione, per il giorno 20 dicembre 2020 alle ore 23 (ventitré) e minuti 30 (trenta), per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

1) proposta di modifica dello statuto del Samaritano anche al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e smi: delibere inerenti e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea la comparente Signora SANTORO Simona, la quale:

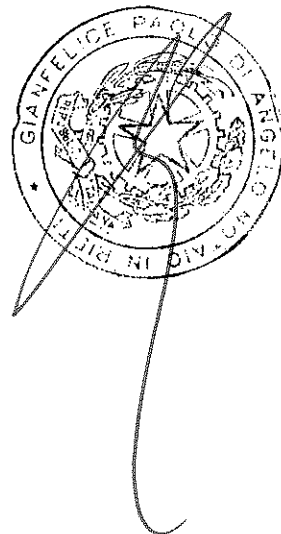
- dichiara e verifica che la presente Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, nei termini di legge e di statuto, mediante comunicazione scritta inviata, ai sensi dell'articolo 9 (nove) secondo comma del vigente statuto so-

Registrato a Rieti

il 8 Gennaio 2021

N. 52 serie IT

esatti €



ciale, a tutti gli associati; -----
 - accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e quindi constata che sono presenti in proprio e per deleghe, che resteranno conservate agli atti della associazione, numero 18 (diciotto) associati su numero di 23 (ventitré) associati regolarmente iscritti nel relativo libro; -----
 - che è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di essa comparente, quale Presidente, di BORRELLO Fabrizio, nato ad Androdoco (RI) il 12 febbraio 1969, di PETRONGARI Emma, nata a Rieti il 17 gennaio 1973, di QUARANTA Claudia, nata a Roma il 29 gennaio 1990 e di ZAMFIRACHE Nicolae, nato ad Onesti (Romania) il 24 ottobre 1982, quali Consiglieri; -----
 - che il Collegio dei Revisori non è stato mai nominato; -----
 il tutto come risulta dal relativo foglio di presenze che resterà conservato agli atti della Associazione; -----
 dichiara pertanto la presente assemblea straordinaria regolarmente convocata e validamente costituita, e pertanto idonea a discutere e validamente deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno, in quanto presente la maggioranza degli associati, così come previsto dall'articolo 11 (undici) quarto comma del vigente statuto. -----
 Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea. -----
 Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente, dopo una breve introduzione, espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo Settore prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 del 2 agosto 2017 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da potersi iscrivere nella Sezione delle Organizzazioni di Volontariato, di cui agli articoli 32 e seguenti del citato Codice, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore R.U.N.T.S., il cui regolamento è disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 21 ottobre 2020, rubricato: "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore". -----
 Evidenzia infatti come l'introduzione di tale normativa richieda a tutti gli enti che vorranno successivamente essere inseriti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'adozione di talune previsioni statutarie, il cui mancato inserimento negli statuti sociali, costituirà fatto impeditivo alla suddetta iscrizione, con tutte le conseguenze che da detta mancata iscrizione deriveranno soprattutto sul piano fiscale. -----
 Volendo menzionare solo alcune di tali disposizioni, il Pre-

sidente ricorda: -----
 - quella che individua specificamente le attività di interesse generale oggetto di svolgimento da parte dell'associazione, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
 - quella che prevede che l'associazione possa svolgere, oltre alle attività di cui sopra, anche attività secondarie e strumentali; -----
 - quella che esclude la distribuzioni di eventuali utili, avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate; -----
 - quella che istituisce e disciplina composizione e modalità di funzionamento dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti; -----
 - quella che prevede, al ricorrere di certe condizioni, l'obbligo della redazione del bilancio sociale; -----
 - quella che vuole espressamente indicato il soggetto od i criteri in forza dei quali verrà individuato il soggetto cui sarà devoluto il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento. -----

Il Presidente altresì precisa che l'articolo 101 comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevedeva la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguare gli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore, con delibere da adottarsi con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria fino alla data del 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "Cura Italia"), convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e che tale adeguamento è inoltre condizione per le ODV e le APS iscritte nei relativi registri, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali in vigore; successivamente alla data del 31 ottobre 2020 gli adeguamenti statutari potranno invece essere effettuati con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto vigente. -----

La comparente invita pertanto me Notaio di dare integrale lettura del nuovo testo dello statuto sociale che è stato predisposto dal Consiglio Direttivo e che dovrà regolare la vita dell'associazione; in particolare la comparente fa presente che la denominazione della Associazione sarà la seguente: "IL SAMARITANO ODV"; l'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----
 Dopo la lettura integrale dello statuto effettuata da me Notaio, il Presidente invita pertanto l'Assemblea, ad approvare lo statuto della Associazione nel nuovo testo appena letto. -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano, nessuno contrario, nè astenuto, -----

D E L I B E R A: -----

1) di approvare e quindi di adottare il nuovo testo dello

statuto sociale in precedenza letto, composto di numero 38 (trentotto) articoli, che si allega al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A", sotto la condizione sospensiva della iscrizione al R.U.N.T.S.; -----

2) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo Signora SANTORO Simona ad apportare da sola al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle aggiunte, varianti, modifiche e soppressioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie in sede di iscrizione del presente verbale nel R.U.N.T.S.; -----

3) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo Signora SANTORO Simona affinché, qualora alla data della operatività del R.U.N.T.S. non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Prefettura e/o Regione, il Presidente possa chiedere a me Notaio di procedere ai controlli di cui all'articolo 22 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed al successivo deposito al R.U.N.T.S.; -----

4) di dare atto che nel patrimonio dell'Associazione figurano i seguenti beni mobili registrati: -----

= AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE USO PROPRIO; -----

= OPEL COMBO-D ZXD1B SN2AN COMBO VAN; -----

= TELAIO WOL62YD1BG9575993; -----

= TARGATO FB074ZK. -----

= AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO; -----

= SOVAB OPEL J9AJH5; -----

= TELAIO VNIJ9AJH531253557; -----

= TARGATA CM716VD; -----

= AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE USO PROPRIO; -----

= FORD W A G FARY D 2 FAHA 1; -----

= TELAIO WFOLXXGBFL3M51253; -----

= TARGATO CN622GL. -----

La componente autorizza pertanto i competenti Uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile ad effettuare le relative formalità di trascrizione e di voltura dei predetti beni mobili registrati a nome dell'Associazione "IL SAMARITANO ODV", mediante semplice esibizione di copia autentica del presente atto, con esonero dei predetti uffici da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e minuti dieci (19.10). -----

Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della Associazione. -----

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificato dal D.lgs. n. 105 del 3 agosto 2018. -----

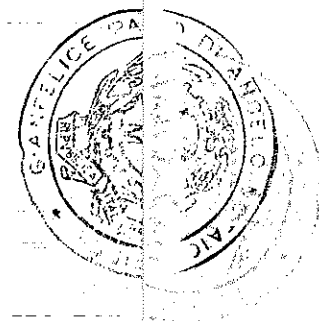
La componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, avendone la stessa esatta e precisa conoscenza. -----

Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, la componente dichiara di essere stata edotta da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei suoi dati anagrafici e personali, dei suoi diritti riguardo all'accesso, alla correzione, all'aggiornamento, all'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero alla cancellazione od il blocco per quelli trattati in violazione di legge, dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonché dell'obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta. -----

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in quattro facciate e parte della quinta di due fogli, viene da me letto, presente l'Assemblea, alla Componente la quale, da me richiesta, lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti venti (19.20). -----

Simona SANTORO n.q. -----

Paolo GIANFELICE Notaio -----



10788 A 17/10/17
di Napoli

--- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO ODV" ---

----- TITOLO I -----

----- Premessa -----

"Il Samaritano Odv" nasce per rispondere ai bisogni più urgenti del territorio, facendosi carico delle antiche e nuove forme di emarginazione, promosso dalla Caritas Diocesana di Rieti in accordo con le sue finalità statutarie.

----- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA -----

Art. 1 È costituita quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Il Samaritano OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 L'Associazione ha sede in Rieti.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia od all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo anticipato scioglimento.

----- TITOLO II -----

Art. 4 L'associazione, in conformità ai principi della Costituzione Italiana si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona in difficoltà, ispirandosi ai valori della solidarietà e sussidiarietà propri dell'etica cristiana e della Dottrina sociale della Chiesa. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, delle seguenti attività di interesse generale:

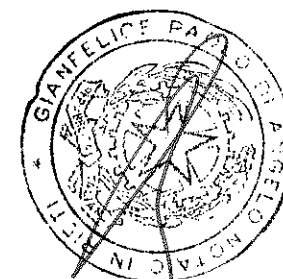
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimen-

ti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; -----

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

Art. 5 Ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale, qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi a condizione che le stesse non siano svolte nei confronti del pubblico e non divengano prevalenti. -----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. -----

L'Associazione potrà inoltre raccogliere fondi per finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017. -----

Art. 6 Per lo svolgimento delle attività statutarie, potrà inoltre: -----

1) stipulare apposite convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e privati aventi ad oggetto le attività ed i servizi sopra elencati; -----

2) richiedere ed utilizzare contributi e provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali od organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo del Terzo settore. -----

Art. 7 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà superare i limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. -----
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 8 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da contributi volontari degli associati, contributi pubblici e privati, contributi di organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs.117/2017. -----

Art. 9 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. -----

Si compone di:

a) un *Fondo di Dotazione* pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. -----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. -----

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica; -----

b) un *Fondo di gestione* che comprende il valore di tutti gli altri beni. -----
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare od al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. -----

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 10 Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro

realizzazione, obbligandosi ad approvarne e rispettarne lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi. -----
Possono essere associati altre organizzazioni di volontariato o altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. -----

Art. 11 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo: in caso di accoglimento, l'adesione del socio è annotata nel libro soci. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. -----

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali presso la sede sociale previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. -----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. -----

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. -----

Non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro autonomo o subordinato. -----

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo neppure per il tramite dei beneficiari. -----

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Art. 13 La qualità di associato si perde per morte, recesso, od esclusione. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dall'associato, con preavviso scritto di almeno otto giorni. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto delle norme statutarie, dell'eventuale Regolamento interno nonché delle delibere approvate dagli organi associativi ovvero nel caso in cui l'associato tenga comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o lesivi dell'immagine dell'Associazione. -----

Il provvedimento di esclusione dovrà essere adottato dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato se richiesto dallo stesso. -----

Il provvedimento dovrà essere successivamente comunicato con lettera raccomandata all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.



In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

VOLONTARI

Art. 14. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese ed attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16. L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Art. 17. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato anche se sospesi o in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

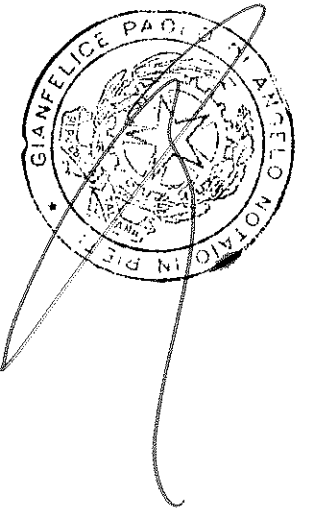
L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione nonché l'ordine del giorno delle materie oggetto di dibattito.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio;
- b. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e. elegge il Presidente scegliendolo tra i consiglieri;
- f. procede eventualmente all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- g. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- k. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- l. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- m. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- o. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazio-



ne; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi: ciascun socio ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, l'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno

diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

La Caritas Diocesana ha facoltà di indicare all'Assemblea il gradimento di un associato per la carica di consigliere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in

caso di parità prevale il voto del Presidente. -----
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. -----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. -----

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. -----

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea. -----

Nello specifico il Consiglio Direttivo: -----

a) convoca l'Assemblea degli associati; -----

b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente; -----

c) elegge il Tesoriere e il Segretario; -----

d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----

e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; -----

f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; -----

g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione; -----

h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; -----

i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; -----

j) conferisce procure generali e speciali; -----

k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; -----

l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; -----

m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, acquisito il parere non vincolante dell'assistente spirituale; -----

n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----

o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio; -----

p) compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; -----

q) sottopone all'assemblea proposte e mozioni; -----

r) consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; -----

s) promuove e organizza gli eventi associativi. -----

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. -----

Art. 25 Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del consiglio, per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. -----

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. -----

IL PRESIDENTE -----

Art. 26 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. -----

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. -----

È eletto dall'Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. -----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. -----

IL TESORIERE -----

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. -----

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. -----

In tali ipotesi ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. -----

IL SEGRETARIO

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 I soci possono nominare quale organo di controllo un Sindaco Unico ovvero in alternativa un Collegio Sindacale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. La nomina dell'Organo di controllo, nelle forme di cui sopra, è obbligatoria al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 30 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 32. L'assistente spirituale, indicato dalla Diocesi di Rieti, in linea con l'ispirazione dell'Associazione ai valori della solidarietà e sussidiarietà propri dell'etica cristiana e della Dottrina sociale della Chiesa, avrà il compito di:

- a) seguire e sostenere gli associati che lo desiderino nel loro cammino spirituale;
- b) sensibilizzare gli associati verso tematiche socio-spirituali;
- c) organizzare incontri periodici di confronto sulle tematiche sociali proprie dell'Associazione;
- d) fornire il parere sull'adesione dei nuovi associati;
- e) partecipare al Consiglio direttivo senza diritto di voto fornendo pareri non vincolanti, ove richiesto.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Art. 33 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 15 (quindici) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente - e lo sottopone all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro centoventi giorni.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo qualora istituito.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 34 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta

cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

LIBRI SOCIALI E TRASPARENZA

Art. 35 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto.

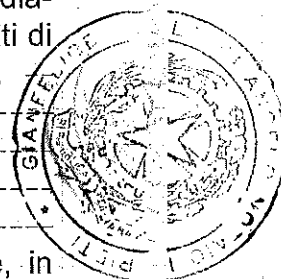
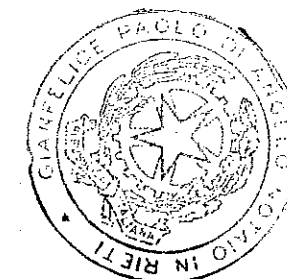
Contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Di-

rettivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORME DI RINVIO

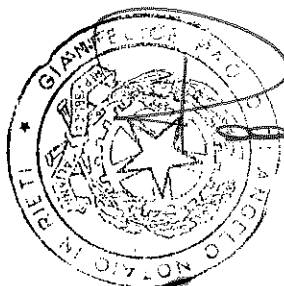
Art. 38 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Stefano Saurio n.p.
Paolo Francesco Saurio



Copia conforme all'originale, munito
delle prescritte firme nei miei rogiti.

Rieti li 5 8 GEN. 2021



Giampeppo Pagano